



COMUNE DI PRESEZZO

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO COMUNALE

tel 035/464670

fax 035/464699

e-mail ufficio.tecnico@presezzo.net

p.e.c. comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

Reg. Ordinanze n° 26/ 2011

Oggetto: Ordinanza per la regolamentazione acustica delle attività di cantiere edili e simili sul territorio del comune di Presezzo – D.P.C.M. 1° marzo 1991 Legge 447/95 e s.m.i.

**Il Responsabile del
Settore Gestione del territorio e sue risorse**

Premesso che:

-Il Comune di Presezzo è dotato Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adottato con Delibera C.C. n° 18 del 16.04.1998 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 5.08.1998, di recepimento della D.G.R. VI/44272 del 16.07.1999, e successive delibere Consiliari di approvazione delle varianti al P.R.G. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

- Il P.R.G. approvato è completo degli allegati di progetto della zonizzazione acustica redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e disposizioni collegate.

- tra gli inquinamenti di tipo fisico l'inquinamento da rumore interessa percentuali sempre crescenti di popolazione con effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità di un ambiente urbano;

- con l'esperienza maturata nel campo specifico dai Servizi ed Enti interessati, è stata individuata nella limitazione dell'orario delle attività rumorose nei cantieri edili la forma più efficace di controllo dell'inquinamento acustico derivante da tali lavorazioni;

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

- La predetta legge attribuisce alla competenza dei Comuni, le funzioni di classificazione e di controllo delle emissioni sonore, l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

- L'art. 10 della Legge prevede specifiche Sanzioni per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione previsti dalla Legge.

- L'art. 15 della Legge prevede, nel periodo transitorio, che nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1° marzo 1991.

- Il Comune di Presezzo, nelle more di approvazione del regolamento per le attività nei cantieri mobili e temporanei ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i., deve procedere con specifica ordinanza per definire e contenere le attività rumorose nei cantieri temporanei e mobili.

Che dalle circolari tecniche emanate sono state individuate le attività connesse ai cantieri edili definibili "rumorose", predisponendo l'elenco delle stesse elencate nel presente provvedimento;

Visto l'art. 844 del Codice Civile.

Visto l'art. 659 del Codice Penale.

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 4-9-2002 n. 262;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista la Legge Regionale 13.8.2001 n. 13.
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

In forza delle funzioni attribuite con Decreto Sindacale n. 27/2009 del 24 dicembre 2009, di nomina Responsabile settore gestione del territorio e sue risorse con attribuzione funzioni dirigenziali.

ORDINA

1) Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, escavatori idraulici e a funi, e pale caricatrici utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di altro genere non possono essere impiegati qualora non in possesso dei requisiti previsti dalle Normative C.E.E., recepite con i provvedimenti indicati in premessa.

2) Le operazioni rumorose nei cantieri edili e temporanei, indicate nel presente provvedimento, possono essere svolte esclusivamente nei seguenti orari dal Lunedì al Sabato per tutto l'anno:

- dalle ore 07.30 alle ore 12.30;
- dalle ore 13.30 alle ore 18.30
- Le suddette operazioni rumorose sono vietate la Domenica.

4) Le lavorazioni in sede stradale non sono soggette alla disciplina contenuta nel presente provvedimento. Al pari Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili con carattere di urgenza per ripristinare i servizi di pubblica utilità o per situazioni di emergenza;

DISPONE

che la presente venga affissa all'albo pretorio per i 15 gg. consecutivi e che ne sia data diffusione alla cittadinanza mediante affissione negli spazi appositi, e che venga parimenti pubblicata sul sito internet del Comune di Presezzo;

L'ufficio tecnico comunale, la Polizia Locale, sono incaricati di accertare il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento nonché, in caso di eventuali inottemperanze, di applicare le sanzioni previste dalla Legge 447/95 e s.m.i. e disposizioni collegate..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art. 5, comma 3° della Legge 07/08/1990 n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Presezzo lì, 26.09.2011

I Responsabile del Settore
Gestione del territorio e sue risorse
F.to Arch. Costantino Bonomi

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA

Ai fini dell'applicazione del dispositivo dell'ordinanza inerente la regolamentazione delle attività rumorose negli orari di lavoro nell'ambito dei cantieri edili e temporanei, sono definite attività rumorose: Demolizioni; scavi di sbancamento; scavi in sezione ristretta; fresatura in parete; frantumazione di materiale inerte; utilizzo di motoseghe o seghe elettriche, flessibili compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere; utilizzo di battipalo; Levigatura pavimenti (Elicottero).